

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Esecuzione, opposizione, provvedimento che chiude la fase sommaria: quali strumenti di tutela se il giudice provvede sulla spese ma omette di fissare il termine per l'introduzione del giudizio di cognizione?

Va confermato il principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il provvedimento che chiuda la fase sommaria di un'opposizione esecutiva proposta ai sensi dell'[art. 615 c.p.c., comma 2, artt. 617 o 619 c.p.c.](#), nella formulazione attualmente vigente, anche quando il giudice dell'esecuzione ometta di fissare, nel provvedimento in questione, il termine per l'introduzione del giudizio a cognizione piena e provveda sulle spese, atteso che il provvedimento, di accoglimento o di rigetto, con il quale si chiude la fase sommaria, è privo di definitività ma deve contenere necessariamente la statuizione relativa alle spese, eventualmente riesaminabile nel giudizio di merito, mentre la mancanza del provvedimento ordinatorio relativo all'introduzione della successiva fase (eventuale) del procedimento può essere sanata mediante richiesta d'integrazione formulata ai sensi dell'[art. 289 c.p.c.](#), o mediante autonoma iniziativa di parte rivolta all'introduzione del giudizio a cognizione piena, in mancanza delle quali il procedimento si estingue ai sensi dell'[art. 307 c.p.c.](#), con conseguente impossibilità di rimettere in discussione la statuizione sulle spese.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 14.6.2016, n. 12170

...omissis...

Ritenuto in fatto quanto segue:

1. La ffff ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, contro il fffffff, investito di un'opposizione ai sensi degli artt. 512 e 617 c.p.c., avverso la distribuzione disposta dal Giudice dell'esecuzione con l'ordinanza del 13 giugno 2013 nella procedura esecutiva immobiliare Rffff n. 1138 del 2010, sciogliendo la riserva assunta il 17 ottobre 2013 all'esito della fase sommaria del procedimento, ha dichiarato inammissibile il ricorso.

2. Al ricorso per cassazione non v'è stata resistenza di alcuno.

3. Prestandosi il ricorso alla trattazione con il procedimento di cui all'art. 380-bis c.p.c., veniva redatta relazione ai sensi di tale norma ed all'esito del suo deposito ne veniva fatta notificazione all'avvocato della ricorrente unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

3.1. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Considerato quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., sono state svolte le seguenti considerazioni:

"(...) 3. Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., in quanto appare manifestamente inammissibile, giacchè al provvedimento impugnato non può riconoscersi natura di sentenza in senso sostanziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 617 c.p.c., comma 7.

E' vero che il Tribunale ha definito il giudizio con l'ordinanza impugnata, ma tale definizione, avvenuta in modo irrituale - in quanto il Tribunale avrebbe dovuto dare corso alla fase a cognizione piena assegnando termine per l'introduzione del giudizio di merito, a norma dell'art. 618 c.p.c., comma 2 - non vale ad attribuire al provvedimento il carattere di sentenza in senso sostanziale, giacchè, secondo un consolidato orientamento l'introduzione della fase di merito avrebbe potuto aver luogo di iniziativa della qui ricorrente, se del caso previa richiesta di integrazione dell'ordinanza ai sensi dell'art. 289 c.p.c.

Il principio di diritto che viene in rilievo è il seguente: "E' inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il provvedimento che chiuda la fase sommaria di un'opposizione esecutiva proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comma 2, artt. 617 o 619 c.p.c., nella formulazione attualmente vigente, anche quando il giudice dell'esecuzione ometta di fissare, nel provvedimento in questione, il termine per l'introduzione del giudizio a cognizione piena e provveda sulle spese, atteso che il provvedimento, di accoglimento o di rigetto, con il quale si chiude la fase sommaria, è privo di definitività ma deve contenere necessariamente la statuizione relativa alle spese, eventualmente riesaminabile nel giudizio di merito, mentre la mancanza del provvedimento ordinatorio relativo all'introduzione della successiva fase (eventuale) del procedimento può essere sanata mediante richiesta d'integrazione formulata ai sensi dell'art. 289 c.p.c., o mediante autonoma iniziativa di parte rivolta all'introduzione del giudizio a cognizione piena, in mancanza delle quali il procedimento si estingue ai sensi dell'art. 307 c.p.c., con conseguente impossibilità di rimettere in discussione la statuizione sulle spese" (Cass. (ord.) n. 22503 del 2011, seguita da numerose conformi).

Il ricorso appare, pertanto, inammissibile".

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione.

Nella memoria parte ricorrente svolge argomentazioni che, invece che discutere le motivazioni enunciate dal provvedimento richiamato dalla relazione e poi costantemente ribadite da questa Corte, in modo del tutto singolare ne prescindono e pretendono di contraddirne il principio di diritto affermato dal provvedimento senza farsi carico delle argomentazioni che sono state enunciate a suo sostegno.

Tant'è che la motivazione del citato provvedimento non viene neppure anche in parte minima evocata e discussa.

In tal modo parte ricorrente appare ignorare l'incidenza della norma dell'art. 360-bis c.p.c., n. 1 e l'efficacia persuasiva e nomofilattica che in linea di tesi dovrebbe riconoscersi ad un orientamento consolidato di questa Corte (si vedano, nel solco dell'ordinanza citata dalla relazione e senza pretesa di completezza: Cass. n. 16525 del 2012; n. 16524 del 2012; (ord.) n. 5582 del 2013; n. 19878 del 2013; (ord.) n. 19644 del 2014; (ord.) n. 24629 del 2014; (ord.) n. 24631 del 2014; (ord.) n. 25639 del 2014; (ord.) n. 8966 del 2015; (ord.) n. 25064 del 2015; (ord.) n. 25111 del 2015).

Tanto basta per escludere che ci si debba fare carico degli argomenti della memoria, i quali avrebbero meritato una replica solo se si fossero fatti carico delle motivazioni di un orientamento consolidato quale quello richiamato dalla relazione e comunque esprimono una ricostruzione che trova ampia confutazione nelle giustificazioni addotte dal detto orientamento.

3. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

pqm

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.